



REQUISITI DI CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

- DM 30 GIUGNO 2022 -

Ai sensi dell'art. 57, del decreto legislativo n. 36/2003 le forniture e servizi oggetto di appalto devono essere conformi ai criteri ambientali minimi di cui al DM 30 giugno 2022.

In particolare le forniture devono essere conformi alle specifiche tecniche contenute al p.to 4.1 dei CAM approvati con il citato DM con riferimento ai seguenti requisiti:

4.1.1 Ecoprogettazione

4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato

4.1.3 Emissioni di formaldeide da pannelli

4.1.4 Emissione di composti organici volatili

4.1.5 Prodotti legnosi

4.1.6 Materiali plastici

4.1.7 Materiali per rivestimenti

4.1.8 Materiali di imbottitura

4.1.9 Requisiti del prodotto finale

4.1.10 Imballaggi

La conformità a detti requisiti dovrà essere dimostrata attraverso i mezzi di prova specificati in ciascuno dei punti sopra elencati

Inoltre l'appaltatore è tenuto a:

4.2.1 Ritirare gli imballaggi destinandoli al riutilizzo o riciclo. L'aggiudicatario deve presentare una dichiarazione che attesta la destinazione finale degli imballaggi ritirati indicando i soggetti coinvolti e relativi accordi sottoscritti per il rispetto del criterio.

4.2.2 Fornire una garanzia sui prodotti di durata di almeno cinque anni dall'acquisto garantendo, per tale periodo, la disponibilità di parti di ricambio. L'appaltatore comunicherà le relative informazioni di contatto necessarie per l'approvvigionamento sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo.